



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

dr.ssa Daniela Galazzi Presidente

dr. Andrea Compagno Giudice

dr.ssa Giovanna Nozzetti Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13243 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019

TRA

Parte_1, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – per procura alle
liti depositata nel fascicolo informatico a corredo dell'atto di costituzione di nuovi
difensori depositato il 27.4.2021 – dagli avv.ti Roberta Candia
Email_1 e Luigi Miconi (*Email_2*

ATTRICE

E

Controparte_1 in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa – per mandato depositato nel fascicolo
informatico – dall'avv. Francesco Surdi (*Email_3*

CONVENUTA

OGGETTO: appalto, risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2019, il *Parte_1*
[...] (d'ora innanzi, *Parte_1*) convenne in giudizio l' *[...]*
Controparte_1 chiedendone la condanna al
pagamento dell'importo di € 10.348.512,99 o della somma maggiore o minore che sarebbe
stata ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in dipendenza di riserve formulate nel
corso dell'esecuzione del contratto di appalto con la cessata *Controparte_2*

CP_1 a titolo risarcitorio o in subordine a titolo di arricchimento ingiustificato ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. ... il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, moratori e anatocistici come per legge sino al soddisfo.

Dopo aver premesso di essersi aggiudicato – giusta deliberazione n. 1068 del 4 dicembre 2003 - l'appalto dei lavori di riqualificazione e adeguamento a norma di locali del complesso ospedaliero per l'importo € 1.973.433,45 al netto del ribasso del 18,70% sul presso base d'asta di € 2.478.993,12, espose che:

- i lavori le erano stati parzialmente consegnati, in via d'urgenza, in data 2 gennaio 2004, e il successivo 7 luglio era stato stipulato il contratto di appalto n. 6654, registrato a Palermo il 21 luglio 2004 al n. 2581;
- l'appalto era stato costantemente caratterizzato da singole consegne parziali, mettendo a disposizione dell'impresa esecutrice soltanto porzioni delle aree complessivamente interessate dai lavori e soltanto fittiziamente si era proceduto alla consegna definitiva delle aree stesse in data 6 settembre 2004, facendo così decorrere da tale data il tempo di 12 mesi, utile per la ultimazione dei lavori;
- in corso d'opera – malgrado la consegna frazionata e le carenze progettuali - erano stati concordati nuovi prezzi contrattuali *che, pur non modificando il quadro economico di spesa, hanno comportato alterazioni del sinallagma contrattuale e rallentamenti alle esecuzioni delle opere, con ingenti danni conseguenziali;*
- rappresentata alla committenza l'impossibilità di proseguire i lavori a causa delle denunciate carenze progettuali e dei ritardi nella redazione della perizia di variante, le era stata concessa una proroga di mesi quattro del tempo utile contrattuale, così differito al 6 gennaio 2006; quindi, perdurando detto ritardo, i lavori erano stati sospesi il 20 ottobre 2005, ripresi parzialmente il 30 gennaio 2006, sospesi nuovamente il 23 maggio 2006;
- il 28 settembre 2006 erano stati consegnati alcuni locali per l'esecuzione di lavori di modesto importo (appena € 48.000,00) e in seguito l'impresa era stata *costretta ad operare parzialmente su limitate e circoscritte aree rese disponibili dal Committente temporaneamente di volta in volta, ed immediatamente dopo la esecuzione delle lavorazioni di nuovo occupate ed utilizzate dal medesimo;*
- in data 2 febbraio 2007, il Committente aveva consegnato alcuni elaborati di perizia, ordinandone l'esecuzione, pur trattandosi di lavorazioni extracontrattuali, non essendo ancora stata redatta la perizia di variante né contrattualizzati i relativi lavori variati;
- soltanto il successivo 2 luglio 2008 era stata data comunicazione dell'avvenuta approvazione della perizia di variante (che avrebbe invece dovuto essere redatta e definita entro il 25 luglio 2005).

In definitiva, a causa delle carenze progettuali, della mancata collaborazione, delle consegne frazionate e dei ritardi tutti riconducibili a colpa, fatto e inadempimento del Committente e dei suoi organi tecnici di direzione e controllo, l'Impresa aveva subito rallentamenti esecutivi con ingenti danni, per il ristoro dei quali aveva via via iscritto agli atti dell'appalto le seguenti riserve (indicate in atto di citazione con lettere dell'alfabeto, corrispondenti alla numerazione riportata nel registro di contabilità):

Riserva "A" per rallentamenti produttivi dal 29.01.2004 al 17.12.2004 per € 1.280.649,20.

Riserva "B" per variazione oltre il 10% del costo dei materiali per € 98.671,67.

Riserva "C" per maggiori oneri e danni per sospensione lavori dal 23.05.2006 al 28.09.2006 per € 640.709,83.

Riserva "D" per danni da sospensione parziale dal 28.09.2006 al 04.09.2007 per € 1.569.097,87.

Riserva "E" per prestazione eccessivamente onerosa per € 216.089,82, per il maggior tempo passato dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori ed il pagamento del 4° SAL del 04.09.2007.

Riserva "F" definizione perizia di variante avente ad oggetto la contestazione della unilaterale esclusione dall'appalto di alcune lavorazioni già eseguite ma successivamente contabilizzate.

Riserva "D-bis" per sospensione parziale per € 625.798,56, riferentesi ai danni per protrazione della sospensione parziale di cui alla riserva "D" successivamente al 04.09.2007.

Riserva "E-bis" per prestazione eccessivamente onerosa per € 40.368,43 per maggior tempo occorso per l'esecuzione dei lavori dalla data prevista per la loro ultimazione al 5° SAL del 18.01.2008.

Riserva "F" (n. 5) frammentarietà esecutiva per € 818.203,50 per indisponibilità elaborati completi e mancata redazione della perizia di variante.

Riserva "D-ter" per sospensione parziale per € 630.400,02 (riserva "D" protrattisi alla data del SAL n. 6 del 30.05.2008).

Riserva "E-ter" per prestazione eccessivamente onerosa per € 40.665,25 (aggiornamento riserva "E" al 6° SAL del 30.05.2008).

Riserva "F-bis" (n. 5 bis) frammentarietà esecutiva per € 171.729,00 (aggiornamento riserva "F" sino alla data del SAL n. 6 del 30.05.2008).

Riserva "D-quater" per sospensione parziale per € 1.030.727,04 (aggiornamento riserva "D" dal VI SAL del 30.03.2008 al VII SAL del 25.08.2008).

Riserva “D-quinquies” per sospensione parziale per € 450.943,08 (aggiornamento riserva “D” dal VII SAL del 25.08.2008 all’VIII SAL dell’01. 12.2008).

Riserva “D-sexies” per € 299.094,90 (aggiornamento riserva “D” dall’VIII SAL dell’01. 12.2008 alla data di consegna definitiva del 04.02.2009).

Riserva “E-quater” per prestazione eccessivamente onerosa pari a € 66.489,17 per il maggior tempo occorso per l’esecuzione dei lavori dalla data prevista per la loro ultimazione (dal 30.05.2008 al 25.08.2008).

Riserva “E-quinquies” per prestazione eccessivamente onerosa pari a € 29.089,01 (aggiornamento dal 25.08.2008 all’01.12.2008).

Riserva “E-sexies” per sospensione eccessivamente onerosa pari a € 24.631,07 (dall’01.12.2008 al 04.02.2009).

Riserva “F-ter” frammentarietà esecutiva per € 274.633,29 (aggiornamento riserva “F” dal 30.05.2008 al 25.08.2008).

Riserva “F-quater” frammentarietà esecutiva per € 217.855,39 (aggiornamento dal 25.08.2008 all’01.12.2008).

Riserva “F-quinquies” frammentarietà esecutiva per € 353.813,22 (aggiornamento dall’01.12.2008 al 04.02.2009).

Riserva “H” danni da rallentamento produttivo dal 04.02.2009 al 04.05.2009 per € 377.348,50. **Riserva “H-bis” danni da rallentamento produttivo dal 04.05.2009 al 21.12.2009** per € 957.901,75. **Riserva “H-ter” danni da rallentamento produttivo dal 21.12.2009 al 21.01.2010** per € 133.603,42.

A seguito della nota del 15.11.2008 prot. 7653 con cui il Direttore generale dell’^{Co}, concordando con il parere espresso dal RUP, aveva ritenuto inammissibili ed infondate le riserve iscritte in contabilità sino al 6° SAL, il *Parte_I* – attesa la clausola compromissoria contenuta nell’art. 8 del contratto – aveva proposto domanda di arbitrato con atto notificato il 21 novembre 2008, nominando l’arbitro di propria competenza e invitando l’^{Co} a designare il proprio; in seguito, ultimati i lavori in data 4 febbraio 2010, il *Parte_I* aveva provveduto ad aggiornare ed adeguare le riserve dedotte e aveva notificato alla stazione appaltante, in data 9 aprile 2013, un’ulteriore domanda di arbitrato, confermando le precedenti riserve e deducendone di nuove in relazione allo stesso contratto.

Nelle more della costituzione del Collegio Arbitrale furono tuttavia emanati il d. lgs. 50/2016, che all’art. 209 co. 1 e 2 sancì la nullità delle clausole compromissorie non indicate nel bando di gara o inserite senza autorizzazione, e il D. Lgs. 56/2017 che ne estese l’applicazione retroattivamente ai contratti pubblici i cui bandi di gara erano stati

pubblicati anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni limitative.

Nell'odierno giudizio, dunque il **Parte_I** ripropose le domande rivolte agli arbitri con gli atti notificati rispettivamente il 21 novembre 2008 e il 9 aprile 2013.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' **Controparte_I** eccepì la decadenza dell'appaltatore da tutte le riserve non tempestivamente iscritte negli atti dell'appalto, obiettò che tanto il **Parte_I** quanto l'impresa consorziata coop. **CP_4** **Pt_2** erano pienamente consapevoli del fatto che l'esecuzione d'ingenti interventi di adeguamento a norma della struttura ospedaliera non poteva che avvenire in maniera frazionata, essendo impensabile lo sgombero totale e anticipato di tutti i reparti o edifici interessati dai lavori; ed anzi, l'art. 10.4 del capitolato d'appalto autorizzava l'appaltante a procedere per stati parziali, per cui l'accettazione senza riserve da parte dell'impresa delle singole consegne frazionate equivaleva a deroga della previsione contenuta nel medesimo C.S.A. del termine di otto mesi per la consegna definitiva, avvenuta il 6.9.2004 con previsione del termine di ultimazione dei lavori al 6.9.2005.

Contestò nel merito, in maniera analitica, la fondatezza di ciascuna riserva, evidenziò che l'impresa esecutrice si era resa inadempiente rispetto alla predisposizione del cronoprogramma dei lavori, più volte richiestole, che la sospensione dei lavori dal 20.10.2005 al 30.1.2006 così come i ritardi accumulati successivamente all'approvazione della perizia di variante erano dipesi da causa imputabile esclusivamente alla stessa impresa.

Si oppose comunque alle quantificazioni operate da controparte, frutto di criteri arbitrari, e *in via d'eccezione riconvenzionale*, chiese di contabilizzare i ritardi, gli inadempimenti e le cause di sospensione imputabili all'impresa al fine di paralizzare all'esito della loro quantificazione l'ingente pretesa economica ex adverso azionata.

Disposte indagini tecnico – contabili d'ufficio, nel corso delle operazioni peritali si diede seguito all'istanza di esibizione documentale formulata dal **Parte_I** ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relativamente al progetto dei lavori oggetto dell'appalto, agli atti relativi alle tre varianti successivamente approvate, e alla documentazione contabile dell'appalto, compresa la relazione riservata redatta dalla Direzione dei lavori.

Esposti i fatti di causa, è opportuno dar conto innanzitutto dell'infondatezza della richiesta di revoca dell'ordine di esibizione emesso il 4.2.2021, che la difesa dell' **[...]** **CP_I** fonda sulla inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in ragione della disponibilità, da parte dell'attore, della documentazione contabile inerente l'appalto (e specialmente del registro di contabilità in cui sarebbero state iscritte le riserve) e

dell'onere, dunque, di curarne la produzione in giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie sancite dall'art. 183 co. 6 n. 2 cpc; si tratterebbe, infatti, di documenti già trasmessi all'Ufficio legale del **Parte_1** nel luglio 2019, a seguito di sua richiesta di accesso agli atti.

Al riguardo, il Tribunale condivide il principio secondo il quale l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante, ed è pertanto inammissibile quando abbia ad oggetto documenti da questa direttamente accessibili, ch'essa avrebbe potuto e dovuto produrre tempestivamente in giudizio.

Dai chiarimenti forniti dal CTU è, tuttavia, emersa l'esistenza di una doppia contabilità, con impropria duplicazione dei registri da parte del Direttore dei lavori, come si desume dalla circostanza che i "registri" relativi ai primi tre stati d'avanzamento sono risultati privi di sottoscrizione dell'impresa e che quelli successivi al 4° SAL sono stati oggetto di disconoscimento da parte dell'appaltatore, che ha ripetutamente chiesto che tutti gli allibramenti venissero effettuati nel registro di contabilità cartaceo, regolarmente vidimato e conforme alle prescrizioni contenute negli artt. 163, 164 e 183 DPR 554/1999, unico valido ed affidabile.

Indipendentemente dunque da qualsiasi ulteriore contestazione da parte dell'attore, era onere dell' **Controparte_1** – al fine di contrastare l'avversa istanza di esibizione – dimostrare di aver effettivamente trasmesso all'appaltatore la documentazione contabile munita del crisma dell'ufficialità, ossia costituita da un unico fascicolo, composto da pagine timbrate dal **Contr** e privo di elementi di discontinuità.

In ogni caso, come si vedrà più avanti, l'eventuale inutilizzabilità in sede decisoria dei registri di contabilità oggetto di esibizione non influirebbe in alcun modo sul giudizio inerente la tempestività o meno delle riserve, avendo la convenuta indicato puntualmente, nella propria comparsa, gli atti contenenti le riserve dell'appaltatore ed operando, dunque, rispetto a tali deduzioni il principio di non contestazione oggi codificato nell'art. 115 co. 2 c.p.c.

Passando, al merito, considerato che l'appalto dei lavori di riqualificazione e adeguamento a norma del complesso edilizio dell' **Controparte_6** è stato aggiudicato con deliberazione n. 1068 del 4.12.2003 e che il contratto è stato stipulato il 7.7.2004, le disposizioni normative cui fare riferimento, *ratione temporis*, sono le seguenti:

- L. 109/94 come recepita dalla L.R. 7/2002;
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.P.R. 145/2000 Capitolato generale di Appalto.

Trova in particolare applicazione l'art. 165 del DPR 554/99 dedicato alle "Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità", che testualmente prevede(va): 1. *Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.*

3. *Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.*

4. *Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni; espone nel registro le sue motivate deduzioni.*

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.

5. *Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. ...".*

All'esito della compiuta disamina della documentazione inerente l'appalto, il nominato CTU, ing. Persona_1, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Riserva A (originariamente indicata col n. 1) iscritta per l'importo di € 1.196.086,22 in occasione della firma del registro di contabilità al SAL 1 e riguardante i "danni per rallentamento produttivo" assunti come subiti dall'Impresa dalla data di consegna anticipata (29.1.2004) fino alla data del primo SAL (5.11.2004). La riserva è stata poi modificata in occasione della sottoscrizione del SAL 8, incrementandone l'importo ad € 1.280.649,20 ed è stata confermata in tutti i successivi atti contabili, fino allo stato finale.

La riserva, sebbene tempestiva, è stata tuttavia ritenuta infondata per un triplice ordine di ragioni: 1) la consegna dei lavori del 29.1.2004, eseguita in via d'urgenza, era stata "parziale" in conformità alle previsioni dell'art. 10.4 del Capitolato speciale d'appalto, 2) l'impresa ha riconosciuto che *la consegna parziale consentiva comunque ... di realizzare la produzione media contrattuale, garantendo di fatto una possibilità operativa sul 35% dei lavori;* 3) alla data del SAL 1 si era già provveduto alla consegna definitiva delle aree di cantiere

con apposito verbale redatto il 6.9.2004, nel quale l'impresa non aveva formalizzato alcuna contestazione, limitandosi a sottoscrivere con riserva, senza mai esplicitarla.

Riserva B (originariamente indicata col n. 2) iscritta in occasione della firma del registro di contabilità al SAL 1, contenente la domanda di "revisione dei prezzi" con espresso richiamo all'art. 1 comma 550 della L. 311 del 30.12.2004, ossia ad una norma successiva alla data (9.11.2004) in cui è stato firmato il Registro.

La riserva, sebbene tempestiva, è stata giudicata infondata, non essendo stato seguito il prescritto iter amministrativo (che avrebbe dovuto essere avviato con la presentazione di una specifica istanza, corredata dalle tabelle e dai calcoli riportati nella norma citata), ed essendosi l'appaltatore limitato ad indicare genericamente l'importo revisionale asseritamente dovuto nel 5% del prezzo dell'appalto, pari ad € 98.672,67, senza mai indicare *l'esatta identificazione dei materiali e l'entità degli incrementi* neppure in seguito alla pubblicazione dei previsti bollettini ministeriali.

Riserva C (originariamente indicata come Riserva n. 1 A), iscritta in occasione della firma del Registro di contabilità al SAL 4-5 relativamente alla domanda di ristoro dei "danni per sospensione illegittima", asseritamente subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla DL con il verbale del 23.5.2006 per la predisposizione di una perizia di variante necessitata da errori progettuali originari e dunque da esigenze della stazione appaltante.

La riserva è stata giudicata tempestiva in quanto, pur riferendosi a circostanze verificatesi nell'arco temporale di formazione del 4° SAL, sarebbe stata formulata nella prima occasione utile, avendo l'Impresa affermato – senza esserne smentita – di aver avuto la disponibilità del registro di contabilità solo in occasione della firma del SAL 5.

La domanda, avente ad oggetto l'indennizzo di complessivi € 640.709,83 per i danni o maggiori oneri connessi alla sospensione dei lavori, divenuta illegittima per la sua eccessiva durata, è stata ritenuta parzialmente fondata, a motivo delle ragioni poste alla base della sospensione (totale nella prima fase e successivamente parziale per oltre l'84% delle opere affidate) e del suo protrarsi nel tempo.

Ai sensi dell'art. 25 DPR 145/2000, *1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.*

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo b) la lesione dell'utile è

riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. ...”

Il CTU ha quantificato in € 39.727,06 l'importo riconoscibile, calcolato sulla base delle disposizioni capitolari, escludendo quanto preteso dal **Parte_I** per il “*mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte*”, in assenza degli elenchi dei *macchinari esistenti in cantiere e ... della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art., 133 co. 5 del regolamento*, necessari per il calcolo del corrispondente maggior onere sostenuto, e di allegazione e prova di *ulteriori voci di danno ... documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori*.

Riserve D – D *sexies* iscritte per danni subiti a seguito della ripresa parziale dei lavori affidati disposta con verbale del 28.9.2006.

La riserva, formulata in maniera generica al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è stata esplicitata in occasione del SAL 5 con riferimento alle circostanze verificatesi nell'arco temporale di riferimento del SAL 4 (ossia dall'8.8.2005 al 3.9.2007) e poi confermata ed aggiornata in occasione degli allibramenti relativi ai successivi SAL 5 (riserva D-*bis* – già riserva 2-*bis* – periodo 04.09.2007/18.01.2008), SAL 6 (riserva D-*ter* – già riserva 2-*bis* – periodo 18.01.2008/30.05.2008), SAL 7 (riserva D-*quater* – già riserva 2-*bis* – periodo 30.05.2008/25.08.2008), SAL 8 (riserva D-*quinqües* – già riserva 2-*bis* – periodo 25.08.2008/01.12.2008) e SAL 9 (riserva D-*sexies* – già riserva 2-*bis* – periodo 01.12.2008/04.02.2009), ossia fino alla sottoscrizione del verbale del 4.02.2009, con il quale la

Direzione dei lavori ha proceduto alla riconsegna definitiva di tutte le aree di cantiere.

Si tratta dei medesimi titoli cui l'appaltatore ha diritto in caso di sospensione illegittima, già richiamati con riferimento alla riserva C (già 1 A).

Con il “verbale di ripresa dei lavori (parziale)” del 28.09.2006 il direttore dei lavori ha

disposto la ripresa delle attività limitatamente a:

- Aula didattica (importo di progetto € 84.364,73)
- Pneumologia 2° piano (importo di progetto € 231.498,36)
- Uffici 6° piano (importo di progetto € 278.451,44)

Emerge documentalmente che, alla data in cui è stata redatta la “Relazione del Responsabile del procedimento sulle cause, condizioni e presupposti della variante” (cfr. doc. B9 all.to alla memoria 183 n. 2 Impresa) parte dei lavori oggetto di sospensione parziale erano già stati eseguiti.

Determinato in € 994.182,63 l'importo contrattuale delle opere sospese al netto di spese generali e utile [corrisponde alla differenza tra l'importo contrattuale delle opere affidate (1 600 853,08 €) e la somma degli importi delle opere oggetto di ripresa (€ 84.364,73 + € 231.498,36 + € 278.451,44) e della quota parte di lavori già eseguiti relativa alle opere rimaste sospese (€ 98.517,20 + € 74.827,71 + € 171.797,09), al netto di spese generali ed utile], l'ausiliario ha determinato l'importo riconoscibile all'appaltatore per il periodo dal 29.9.2006 al 4.2.2009 in complessivi € 166.702,32, di cui € 152.082,70 per spese generali infruttifere ed € 14.619,62 a titolo di interessi per ritardata percezione dell'utile.

Sono state invece ritenute infondate le riserve da E a E – *sexies* (già riserva n. 3) riguardanti la domanda di ristoro per “prestazione eccessivamente onerosa” causata dalla *sospensione totale illegittima intervenuta per un periodo superiore al quarto del tempo contrattuale*.

La riserva E, originariamente iscritta in occasione della firma del SAL 5, è stata confermata ed aggiornata in occasione degli allibramenti relativi ai successivi SAL 5 (riserva E-bis – già riserva 3-bis – periodo 04.09.2007/18.01.2008), SAL 6 (riserva E-ter – già riserva 3-bis – periodo 18.01.2008/30.05.2008), SAL 7 (riserva E-quater – già riserva 3-bis – periodo 30.05.2008/25.08.2008), SAL 8 (riserva E-quinqies – già riserva 3-bis – periodo 25.08.2008/01.12.2008) e SAL 9 (riserva E-sexties – già riserva 3-bis – periodo 01.12.2008/04.02.2009), ossia fino alla sottoscrizione del verbale del 4.02.2009, aggiornandone progressivamente l'importo.

Il ristoro dei danni subiti dall'appaltatore a causa dell'illegittima sospensione dei lavori è (era) disciplinato dall'art. 25 del DPR 145/2000, che prevedeva il riconoscimento di specifiche voci, indicate al comma 2, fatte salvo *ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori*.

Con l'iscrizione della riserva n. 3 (rubricata successivamente come Riserva E) l'Impresa non ha fornito alcun supporto documentale per il riconoscimento di “*ulteriori voci di danno*” oltre a quanto già riconosciuto per la medesima causale con riferimento alla

Pt_3 D (già riserva n. 2 e successivi aggiornamenti).

La **Riserva F (originariamente indicata come Riserva n. 5)** è stata iscritta in occasione della firma del registro di contabilità al SAL 5 relativamente alla domanda di ristoro dei “danni per frammentarietà esecutiva”: si tratta dei maggiori oneri, quantificati nel 15% di quanto eseguito, sopportati dall’impresa fino alla consegna definitiva (4.2.2009) per aver continuato ad operare in maniera frammentaria e discontinua a causa della indisponibilità di elaborati esecutivi completi dovuta alla mancata tempestiva redazione della perizia di variante e della consegna parziale delle aree interessate.

La riserva, oltre ad essere stata ritenuta intempestiva dall’ausiliario, in quanto riferita ad un arco temporale che l’appaltatore fa risalire alla consegna dei lavori, assumendo che *i lavori hanno avuto sempre un carattere di discontinuità*, è priva di allegazioni idonee ad individuare con chiarezza la natura dei maggiori oneri e la relativa incidenza, forfetariamente e genericamente individuata nella *maggiorazione del 15% annuo del valore delle opere eseguite in maniera discontinua*.

Nulla è stato, pertanto, riconosciuto a tale titolo all’appaltatore, tenuto conto del tenore dell’art. 25 DPR 145/2000 che consente il riconoscimento di ulteriori voci di danno in caso di sospensione (anche parziale) dei lavori, purchè *documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori*.

Le **riserve da H ad H ter (originariamente iscritte come riserva n. 7)** si riferiscono ai “danni da rallentamento produttivo” che l’appaltatore assume di aver sopportato dalla data di consegna definitiva a quella della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori (21.1.2010), danni declinati nelle seguenti voci: *spese generali variabili, oneri per mantenimento passivo delle attrezzature, macchinari e apprestamenti vari, oneri per sottoutilizzo personale di cantiere, lucro cessante, interessi sul tardato raggiungimento dell’utile, oneri per mantenimento passivo delle polizze assicurative, maggiore onerosità per “esecuzione puntiforme ed antieconomica dei lavori a causa del citato rallentamento”, “maggiore onerosità per ritardato collaudo, con conseguente maggiore manutenzione dell’eseguito a causa del citato rallentamento”, maggiori oneri finanziari determinati dal prolungamento dei tempi contrattuali*.

Sebbene tempestive, in quanto riferite all’arco temporale a far data dal nono SAL, le riserve in questione sono state tuttavia giudicate infondate, in quanto *l’apodittico rallentamento delle lavorazioni, assunto come dovuto all’indisponibilità degli spazi e a responsabilità dell’Amministrazione, non trova alcun riscontro documentale* e non è supportato dal verbale di consegna lavori del 4.2.2009, ove non è stata formalizzata alcuna contestazione nei confronti della committenza.

Il CTU ha poi valorizzato le riserve apposte dall’appaltatore in calce all’atto di collaudo, e

precisamente la riserva n. 1 iscritta in occasione della firma del Certificato di collaudo del 16.12.2013 per la “ritardata emissione del certificato di collaudo” che, in spregio delle prescrizioni capitolari (art. 19.3 del CSA), secondo cui le operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere portate a compimento nel termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori (21.1.2010) con l’emissione del relativo certificato, risulta documentalmente essere stato emesso invece soltanto il 16.12.2013, con un ritardo di 1244 giorni.

Sul presupposto che l’inosservanza del prescritto termine abbia determinato la permanenza, a carico dell’esecutore, degli obblighi di custodia e manutenzione dell’opera (intesa non come manutenzione ordinaria ma solo finalizzata a preservare l’opera in vista del collaudo), l’ausiliario ha riconosciuto all’impresa il rimborso di tali oneri liquidandoli in via equitativa in misura corrispondente al 2% annuo dell’importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) e utile (10%), rapportato al tempo del ritardo, pervenendo all’importo di € 111.052,51.

Ha inoltre ritenuto dovuti gli interessi legali e moratori sulla rata di saldo (€ 9.613,41), calcolati in € 3.695,63.

Le risultanze delle indagini peritali compendiate nell’elaborato sono state oggetto di rilievi critici delle parti.

Il **Parte_I**, pur avendo riproposto integralmente le conclusioni formulate nell’atto introduttivo, si è tuttavia limitato a contestare il diniego, da parte dell’ausiliario, dell’indennizzo oggetto della riserva E per i danni da prestazione eccessivamente onerosa, derivanti *dall’abnorme protrazione della durata dei lavori (728 giorni a fronte di 365)*, richiamando le note critiche del proprio CTP che in relazione a tale riserva aveva calcolato l’importo di € 216.089,82 corrispondente al tasso di interesse annuo del 5,35% sull’importo netto dei lavori (€ 2.025.079,15).

L’obiezione, per nulla argomentata, non è tuttavia condivisibile, in quanto – come correttamente evidenziato dal CTU – la domanda formulata con la riserva in questione si riferisce alla maggiore onerosità delle prestazioni derivante dal protrarsi dell’appalto in dipendenza della sospensione dei lavori e della consegna parziale delle aree, ossia ai medesimi pregiudizi oggetto delle riserve C e D, in relazione alle quali il CTU ha correttamente riconosciuto il ristoro per le sole voci capitolari contemplate dall’art. 25 DM 145/2000, stante l’irrimediabile lacunosità assertiva e probatoria relativa ad ulteriori danni, neppure indicati dal CTP, né tanto meno provati.

Per il resto, la possibilità di un’esecuzione frazionata dei lavori era non solo prevedibile, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto che avrebbe interessato interi reparti dell’ente ospedaliero, ma anche espressamente prevista sia nel contratto d’appalto (art. 4 “*nel caso in*

cui per i lavori in appalto mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi") sia, nei medesimi termini, all'art. 10.4 del capitolato speciale, ove si prevedeva tuttavia che *la consegna ultima non potrà essere effettuata dall'Amministrazione oltre otto mesi dalla data di consegna dei lavori e da quel momento l'impresa ha l'obbligo di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente previsto.*

Per tale ragione, correttamente il CTU ha ritenuto infondata la riserva A, per rallentamenti produttivi dal 29.1.2004 (data della consegna anticipata, parziale e in via d'urgenza) al 17.12.2004, riserva neppure ritualmente e tempestivamente formulata, essendosi l'impresa limitata a sottoscrivere con riserva il verbale della consegna definitiva del 6.9.2004, senza esplicitare tuttavia la riserva nei quindici giorni successivi ed iscrivendola poi in occasione della firma del registro di contabilità al SAL 1.

Da parte dell' *Controparte_1* si è invece eccepita l'illegittimità della estensione dell'indagine peritale oltre i limiti del *petitum*, col riconoscimento del danno da ritardato collaudo estraneo alle domande attoree e non supportato da allegazioni e prove.

E' stata inoltre ribadita l'eccezione di intempestività della riserva C (danni da sospensione illegittima del 23.5.2006), sull'assunto che l'impresa abbia sottoscritto puramente e semplicemente il verbale di sospensione dei lavori, senza muovere alcuna contestazione, limitandosi poi a sottoscrivere il successivo verbale di ripresa dei lavori del 28.9.2006 con riserva generica, non esplicita nei termini di legge; trattandosi, in tesi, di sospensione *ab origine* illegittima, l'apposizione della riserva solo in occasione del SAL 5 sarebbe tardiva.

Non rileverebbe, inoltre, la pura e semplice affermazione dell'Impresa circa l'asserita indisponibilità del registro di contabilità, sia perché sfornita di prova, sia perché in tal caso era onere dell'appaltatore esplicitare comunque la riserva nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto.

Le medesime obiezioni sono state mosse al riconoscimento della pretesa di cui alle riserve D- D sexies, in quanto fondata *sul medesimo presupposto della (solo asserita) illegittimità della sospensione del 23.5.2006.*

I rilievi della convenuta meritano parziale consenso.

In effetti, nessuna delle domande proposte dal *Parte_1* afferiva precisamente ai danni da ritardato collaudo, neppure l'ultima riserva (ritenuta peraltro infondata dal CTU) che si riferiva, in ordine temporale, ad asseriti danni da rallentamento produttivo dal 4.2.2009 al 4.5.2009 (riserva H), dal 4.5.2009 al 21.12.2009 (riserva H bis) e dal 21.12.2009 al

21.1.2010 (riserva H ter) e non conteneva dunque alcun riferimento al periodo intercorso tra l'ultimazione dei lavori (21.1.2010) e l'emissione del certificato di collaudo (16.12.2013) né al mantenimento della custodia del cantiere fino al collaudo stesso (circostanza quest'ultima peraltro contestata dall' *Controparte_1* e bisognevole dunque di prova).

Sotto questo profilo, quindi, le indagini tecnico – contabili hanno effettivamente travalicato i limiti del *petitum* e nulla potrà essere riconosciuto a parte attrice in relazione al ritardo delle operazioni di collaudo, in assenza della necessaria domanda giudiziale.

Quanto all'eccezione di decadenza dell'appaltatore dalle riserve C e D, per la sospensione dei lavori dal 23.5.2006 al 28.9.2006, è appena il caso di osservare che, in linea generale, la riserva *deve essere iscritta nel primo atto contabile utile (registro di contabilità o altro documento equipollente) successivo all'insorgenza del fatto lesivo, anche quando l'onerosità non sia immediatamente quantificabile ma risulti già oggettivamente percepibile secondo buona fede e ordinaria diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente* (Cass sez. I, ord. 2112/2022; Cass. sez. I, ord. 288801/2018; Cass. sez. I, 10949/2014). E l'onere di contestazione immediata permane anche quando il registro di contabilità non sia immediatamente disponibile: in tal caso, la riserva va formulata in un documento equivalente (verbale di sospensione, SAL, ordine di servizio) e poi reiterata appena possibile nel registro (Cass. 19499/2010).

E' inoltre principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, provvedendo poi alla conferma nei successivi atti contabili (registro e verbale di ripresa), da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima e divenuta solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori (Sez. 1 , n. 113 del 4.1.2022) o, in sua assenza, nel registro di contabilità o mediante apposita comunicazione scritta (cfr. Cass. n. 19262/2023; n. 11647/2016; n. 15693/2008; n. 17630/2007).

Tale principio, codificato nell'art. 165 DPR 554/1999 (applicabile *ratione temporis*), è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7479; 25 maggio 2021, n. 14366; 4 gennaio 2022, n. 113).

Infatti nell'appalto di opere pubbliche, *l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale* (Cass. Sez. 1, n. 19262/2023; 23670/2006)

La *ratio* dell'onere di tempestività risiede nella necessità di consentire alla stazione appaltante un controllo in tempo reale sull'impatto economico dell'esecuzione, potendo così valutare l'opportunità di mantenere o sciogliere il vincolo contrattuale.

Ebbene, è di documentale evidenza che nessuna riserva venne formulata dall'Impresa nel verbale di sospensione dei lavori del 23.5.2006, sebbene – come costantemente sostenuto da parte attrice – la sospensione fosse dipesa dalla improcastinabilità della perizia di variante che la stazione appaltante aveva tardato nel predisporre, e che il 20.7.2006, in pendenza della sospensione la stessa impresa mandataria sottoscrisse regolarmente il registro di contabilità *per quanto riguarda i lavori al 3° SAL*, senza formulare alcuna obiezione o contestazione.

Ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, e' certamente tardiva la riserva C iscritta il 18.1.2008, in occasione della firma del registro di contabilità al 5° SAL, in quanto la generica riserva inserita al momento della sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 28.9.2006, non corredata da alcuna motivazione e non esplicita nei successivi quindici giorni, non poteva che riferirsi alla ripresa soltanto parziale dei lavori e non alla precedente sospensione, ormai consumata.

Con il predetto verbale vennero infatti consegnati all'Impresa l'aula didattica, la divisione di pneumologia posta al 2° piano e gli uffici ubicati al 6° piano, e non anche il reparto di Medicina – Pneumologia al 1° piano, la cui consegna venne rinviata al momento in cui sarebbero stati completati i lavori al 2° piano; vennero inoltre esclusi dall'appalto i lavori relativi al laboratorio di anatomia patologica, al laboratorio di fisiopatologia respiratoria e alla palazzina "Cervello".

La riserva venne poi iscritta nel registro di contabilità il 18.1.2008, al momento dell'emissione del SAL 5; l'Impresa evidenziò infatti che soltanto in tale occasione le era stato sottoposto il registro di contabilità tenuto in conformità alle prescrizioni dettate

dagli artt. 163, 164, 183 del DPR 554/1999 e dall'art. 2219 c.c.

A differenza, dunque, della riserva precedente, la riserva D per la sospensione parziale e la conseguente ripresa parziale dei lavori a far tempo dal 28.9.2006 è stata tempestivamente formulata in seno al predetto verbale e poi correttamente riproposta nel primo documento contabile, non avendo la convenuta smentito in alcun modo (com'era suo onere) l'assunto dell'appaltatore circa l'indisponibilità del registro di contabilità fino alla data dell'emissione del 5° SAL.

In definitiva, condividendosi per il resto le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, al **Parte_I** va riconosciuta la minor somma di € 166.702,32 (per le riserve da D a **Pers sexes**) che va maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI (€ 52.011,00) ed interessi compensativi del danno da ritardo al saggio legale (€ 41.484,00) dalla ultimazione dei lavori, calcolati secondo il criterio fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 2712/1995 [in questo senso, Cass. sez. I, 12698/2014 secondo la quale *In tema di appalti pubblici, l'amministrazione risponde a titolo contrattuale dell'inadempimento ai propri obblighi, sicché, alla stregua dei principi generali regolanti la corrispondente responsabilità, competono all'appaltatore, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo (progressivamente) rivalutato, gli interessi legali*].

L'irrimediabile genericità dell'eccezione riconvenzionale con cui l' **Controparte_I** si proponeva di paralizzare l'avversa pretesa economica attraverso una imprecisata contabilizzazione dei ritardi, degli inadempimenti e delle cause di sospensione imputabili all'impresa impedisce ogni possibile compensazione con il credito risarcitorio a quest'ultima spettante.

Per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, sull'importo complessivo di € 260.197,00 matureranno interessi al saggio legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione al saldo.

Le spese di lite vanno poste a carico dell' **Controparte_I** e liquidate applicando, per tutte le fasi, i compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2002 per le controversie di valore fino ad € 260.000,00 (corrispondente al valore del *decisum*, notevolmente inferiore all'importo domandato). L'esborso anticipato per il pagamento del contributo unificato va conseguentemente rifuso alla parte vittoriosa nei limiti dell'importo di € 759,00 (ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c.), occorrente per l'iscrizione a ruolo di una causa di valore corrispondente.

In considerazione dell'esito del giudizio che vede accolta soltanto una delle domande attoree, le spese occorse per le espletate indagini tecnico – contabili d'ufficio vanno poste

definitivamente per metà a carico di ciascuna parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;

in parziale accoglimento delle domande proposte dal *Parte_1*

[...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti dell' *Controparte_7* in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, con l'atto di citazione notificato il 12 luglio 2019, condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 260.197,00, oltre interessi legali (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione al saldo;

condanna inoltre l' *Controparte_7* alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 14.886,00, di cui € 14.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA;

pone le spese occorse per l'espletata CTU a carico di ciascuna parte in ragione di metà.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Palermo, il 19 dicembre 2025

La Giudice rel.

Giovanna Nozzetti

La Presidente

Daniela Galazzi